



Decreto Presidenziale n. 247/2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, e e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, concernente “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;
- VISTO** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del 10 settembre 2010, 249*”;
- VISTO** l’art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge dell’8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- VISTI** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e il D. Lgs. 101/2018, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;



- VISTO** il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616 e relativi allegati recante la modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari ed accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, e, in particolare l'art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”*, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO** il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che *“la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)”* e che *“le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 concernente *“Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*;
- VISTA** la nota prot. 20365 del 22 maggio 2025 avente ad oggetto *“Avviso pubblico per l'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”* finalizzata ad acquisire dalle Università l'interesse ad attivare i percorsi di specializzazione in parola, indicando il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica;
- VISTO** lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM *“Giuseppe Degennaro”* emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. n. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 270 del 12.11.2021 e con D.P. n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 249 del 24.10.2022;



- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. 158/2020 del 19 novembre 2020 con il quale è stato emanato il “*Regolamento sul Diritto di Accesso*”;
- VISTA** la Delibera del Senato Accademico dell’Università LUM “*Giuseppe Degennaro*” dell’11 giugno 2025;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università LUM “*Giuseppe Degennaro*” del 16 giugno 2025;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale del 26 giugno 2025, n.1657, con il quale si autorizza l’avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- CONSIDERATO** che, con il citato Decreto Dipartimentale n. 1657 del 26/06/2025, sono stati resi disponibili in favore dell’Università LUM “*Giuseppe Degennaro*”, complessivi 204 posti;
- VALUTATA** la necessità di avviare i Percorsi in trattazione alla luce del termine per la conclusione dei medesimi stabilito nel 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 75/2025;
- SENTITO** il Direttore Generale;

DECRETA

1. di emanare il Bando di ammissione ai Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posti di sostegno attivati ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, istituiti presso l’Università LUM “*Giuseppe Degennaro*” per l’anno accademico 2024/2025 come nel testo riportato in calce;
2. di pubblicare il Bando sul sito di Ateneo.



Bando di ammissione ai Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posti di sostegno, attivati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025

Anno Accademico 2024/2025

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

ART. 1 - INDIZIONE PROCEDURA E POSTI DISPONIBILI

1. È indetta la procedura per l'accesso ai Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posti di sostegno, attivati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 (d'ora in poi i "Percorsi"), istituiti presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro"
2. Il numero di posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola assegnati all'Università LUM "Giuseppe Degennaro" (dora in poi "Ateneo" o "Università") sono pari a 204, come di seguito ripartiti:
 - a) Scuola dell'Infanzia: **25**
 - b) Scuola primaria: **100**
 - c) Scuola secondaria di primo grado: **50**
 - d) Scuola secondaria di secondo grado: **29**

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per quanto disposto dall'art. 5 del D.M. n. 75 del 24 aprile 2025, accedono ai Percorsi di formazione di cui al precedente art. 1, i docenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) possesso del titolo di accesso necessario per l'insegnamento nel grado di istruzione specifico (d'ora in poi "Titolo di accesso");
 - b) aver svolto, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, svolti nei cinque anni precedenti - 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. Il Docente potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.
3. Per "anno scolastico" si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
4. **Il servizio svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, deve essere stato prestato entro la data del 31 agosto 2024, come stabilito dall'Allegato B del D.M. 75/2025.**
5. È onere del candidato di verificare autonomamente il possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti per il Percorso di formazione prescelto, di autocertificarli e allegare tutta la documentazione prescritta dal presente Bando, pena la decadenza della domanda.
6. Costituiscono titoli di accesso:
 - a) **per i Percorsi per la scuola dell'infanzia e primaria**, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. 92/2019:



- i. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; *oppure*
 - ii. diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - b) **per i Percorsi per la scuola secondaria di primo grado**, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2017 e successive modifiche:
 - i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti;
 - c) **per i Percorsi per la scuola secondaria di secondo grado**, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 e 2, del d.lgs. 59/2017 e successive modifiche:
 - i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti;
 - ii. Diploma ITP Insegnante Tecnico pratico.
7. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane. Pertanto, i candidati dovranno allegare unitamente all'Allegato A (di cui al comma 6 del successivo articolo), in un unico file pdf, copia del titolo di studio conseguito all'estero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e uno tra i seguenti documenti:
- a) in caso di titoli conseguiti al di fuori dell'Unione Europea, "Dichiarazione di Valore" rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito;
 - b) nel caso di titoli accademici rilasciati da Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (Bologna Process), "Diploma Supplement" conforme al modello della Commissione europea.
- Se il Paese dove è stato conseguito il titolo aderisce alla Convenzione dell'Aja (1961), la richiesta di legalizzazione all'Ambasciata italiana può essere sostituita con l'apposizione sul titolo di studio della cosiddetta "Apostille" da parte dell'autorità interna designata.
8. **I candidati accedono alla selezione con riserva. L'Università LUM può adottare in ogni fase della procedura e gestione del Corso provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti dei candidati che non soddisfano tutti i requisiti di ammissione richiesti.**

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

1. La domanda per l'accesso ai Percorsi deve essere presentata, a pena di esclusione, **esclusivamente per via telematica**, collegandosi all'indirizzo <https://lum.esse3.cineca.it/Start.do>, a partire dalle ore **12:00 dell'11 luglio 2025 ed entro le ore 12:00 del 30 luglio 2025**.
2. **Le fasi dettagliate della procedura di candidatura sono illustrate nelle "Istruzioni per la presentazione della domanda di ammissione"** pubblicate sul portale di Ateneo nella pagina dedicata alla presente procedura.
3. Il contributo per la partecipazione al concorso è di **euro 100,00** (cento/00). Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente Bando e unicamente tramite il **sistema PagoPA**. Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
4. **Il contributo per la partecipazione al concorso è obbligatorio e in nessun caso rimborsabile.**



5. Le domande che, alla data di scadenza prevista, risultino prive del suddetto contributo non saranno prese in considerazione e verranno automaticamente escluse dalla procedura.
6. In fase di compilazione della domanda telematica di accesso ai Percorsi, **il candidato dovrà caricare in piattaforma i seguenti documenti:**
 - a) **Allegato A**¹ (Modulo autocertificazione possesso requisiti) allegato al presente Bando;
 - b) **copia del documento di identità.**
7. Tutto quanto non dichiarato nell'Allegato A non potrà in alcun modo concorrere alla valutazione della domanda.
8. La compilazione dell'Allegato A avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, i dati riportati dal candidato nella domanda di ammissione (Allegato A) assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto Decreto. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato Decreto che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Il competente ufficio dell'Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
9. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione e della successiva immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.
10. La procedura di candidatura si riterrà perfezionata ed efficace solo a seguito del completamento di tutte le fasi previste². È onere e responsabilità esclusiva dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di candidatura e il corretto caricamento dei documenti richiesti.
11. In fase di compilazione dell'istanza ciascun partecipante dovrà dichiarare l'indirizzo e-mail corrispondente al proprio domicilio digitale, ove ricevere in via esclusiva tutte le comunicazioni inerenti la procedura.
12. L'Amministrazione universitaria non è responsabile del mancato ricevimento delle suddette comunicazioni legato all'indicazione errata del domicilio digitale ad opera del partecipante.

ART. 4 - ELENCO DEGLI AMMESSI E GRADUATORIE

1. Decorso il termine per la presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi ai Percorsi di formazione. Qualora, il numero di domande di ammissione per ciascun grado dovesse risultare inferiore al numero di posti autorizzati, tutti i candidati che soddisfano i requisiti di ammissione richiesti saranno inseriti nella graduatoria degli ammessi.
2. In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero di posti disponibili di cui all'art. 1 del presente Bando, si procederà a stilare apposite graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità, secondo i criteri definiti all'art. 6 del D.M. 75/2025, ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

¹ I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare unitamente all'Allegato A, in un unico file pdf, copia del titolo di studio conseguito all'estero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e uno tra i documenti elencati all'art. 2, comma 7, del presente Bando.

² La procedura d'iscrizione online prevede le seguenti fasi:

1. Autenticazione al portale di Ateneo Esse3;
 2. Iscrizione al concorso tramite il portale di Ateneo. A pena di esclusione, è fatto obbligo di caricare in piattaforma tutti i documenti specificamente richiesti dal Bando;
 3. Pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione.
- Il solo pagamento del contributo di partecipazione o la sola presentazione della domanda non costituiscono iscrizione.



3. Gli elenchi degli ammessi e/o le graduatorie di cui al precedente punto verranno pubblicate sul portale di Ateneo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inviate comunicazioni personali agli interessati.
4. Gli elenchi degli ammessi e/o le graduatorie per ciascun ordine e grado di scuola saranno pubblicate, con codice identificativo corrispondente al numero di pre-matricola³ risultante al momento dell'iscrizione alla procedura di ammissione.

ART. 5 - IMMATRICOLAZIONE E CONTRIBUZIONE

1. I candidati utilmente collocati e ammessi ai Percorsi dovranno immatricolarsi entro i termini e con le modalità rese note sulla pagina dedicata del portale di Ateneo.
2. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione sarà considerato come rinuncia tacita da parte del candidato ammesso e si procederà con lo scorrimento dei candidati in posizione utile, nel caso di formulazione delle graduatorie.
3. L'importo delle tasse previste per la frequenza al Percorso è fissato in **euro 1.200,00** (milleduecento/00), al netto del contributo di partecipazione di cui all'art. 3, del presente Bando, da corrispondere secondo la seguente tempistica e ripartizione:

N. rata	Importo	Scadenza
1 ^a (*)	316,00 €	Contestuale all'immatricolazione (a pena di esclusione)
2 ^a	300,00 €	Entro il 31/08/2025
3 ^a	300,00 €	Entro il 30/09/2025
4 ^a	300,00 €	Entro il 31/10/2025

(*) comprensiva dell'imposta di bollo di Euro 16,00 (sedici/00)

4. I pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il **sistema PagoPA**.
5. Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito, né esoneri di altra natura per alcuna categoria.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono motivi di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati oltre i termini di scadenza e con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3 del presente Bando;
 - b) il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando;
 - c) in caso di ammissione, il mancato pagamento della prima rata di immatricolazione nei termini prescritti all'art. 5, comma 3, del presente Bando.
2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione universitaria si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. **Tutti i candidati accedono alla procedura di ammissione e, se idonei, all'immatricolazione e ai successivi Percorsi di formazione, con espressa riserva di accertamento dei requisiti di accesso. L'Università può adottare, in qualsiasi momento, anche successivo all'ammissione, all'immatricolazione, alla frequenza del Percorso e alla prova finale del Percorso, provvedimenti di esclusione nei confronti di coloro che, a seguito di verifiche, risultino sprovvisti anche di uno solo dei requisiti di ammissione richiesti dal presente Bando e/o dalla normativa applicabile.**

³ Qualunque informazione soggetta a pubblicazione sarà riconducibile al soggetto istante unicamente attraverso il numero di pre-matricola.



4. Nei casi esclusione di cui al precedente punto, resta fermo l'obbligo per il Partecipante immatricolato di corrispondere integralmente le eventuali rate di iscrizione non ancora versate. In nessun caso si procederà al rimborso delle quote già corrisposte.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. I Percorsi prevedono l'acquisizione di **40 (quaranta) Crediti Formativi Universitari (CFU)**.
2. I Percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi e si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai discenti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
3. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona, ed è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
4. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 % sul totale delle attività.
5. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
6. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
7. I percorsi si concludono con l'esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
8. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
9. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del D.M. 75 del 24/04/2025.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Dipartimentale n.1657 del 26/06/2025 i Percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso tra cinquanta e centocinquanta unità, distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario suddiviso nei quattro gradi. In tal caso, l'Ateneo avrà cura di garantire, nell'ambito degli insegnamenti previsti dall'Allegato A al decreto ministeriale n.75/2025, le specificità dei singoli gradi di istruzione, ferma restando la diversificazione per ciascun grado di istruzione dei laboratori.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

1. Al termine del Percorso ed in seguito al superamento dell'esame finale, verrà rilasciato il titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
2. L'ammissione alla prova finale è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) regolarità della posizione amministrativa (saldo integrale di tutte le rate dovute);
 - b) frequenza del 90% delle attività formative;
 - c) superamento di tutti gli esami intermedi.



3. La mancata soddisfazione delle condizioni delineate al precedente comma comporterà l'esclusione dell'iscritto dalla prova finale. Tale esclusione determinerà la decadenza da ogni diritto al rimborso delle somme già versate per l'iscrizione e frequenza del Percorso.
4. L'esclusione dalla prova finale non solleva l'iscritto dall'obbligo di corrispondere eventuali rate di iscrizione ancora dovute.
5. Il rilascio del titolo di specializzazione comporta il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00.
6. L'Ateneo si riserva di revocare in qualsiasi momento il titolo conseguito all'esito del percorso di specializzazione, in casi di accertata falsità documentale.

ART. 9 - DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

L'iscrizione ai Percorsi di cui al presente Bando preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

ART. 10 - RINUNCIA E RECESSO

1. Il mancato versamento della prima rata di immatricolazione entro il termine stabilito, comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione da parte del candidato ammesso.
2. Il candidato ammesso, che ha perfezionato l'immatricolazione, è tenuto al versamento della quota di iscrizione complessiva. Di conseguenza, qualsiasi atto di rinuncia o recesso al completamento del Percorso formativo, espresso successivamente al perfezionamento dell'immatricolazione risulterà inefficace ai fini dell'obbligo di pagamento. Pertanto, l'iscritto resterà obbligato al versamento dell'intera quota dovuta, a prescindere dall'effettiva frequenza o dal completamento del Percorso formativo.

ART. 11 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata alla presente procedura.
2. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà fornita alcuna comunicazione personale individuale.
3. È, pertanto, onere del candidato verificare tutti gli avvisi riguardanti la seguente procedura pubblicati con le modalità indicate al precedente comma.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università LUM *Giuseppe Degennaro* - S.S. 100 km 18, 70100 Casamassima (Ba) - in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 101/2018.
2. Tali dati saranno utilizzati per le finalità connesse e strumentali alle procedure di ammissione, ivi comprese l'eventuale successivo espletamento delle procedure di immatricolazione e carriera come specificatamente indicate nell'informativa pubblicata sulla pagina web del sito di Ateneo dedicata alla privacy.



ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI, PUBBLICIZZAZIONE DEL AVVISO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi del “*Regolamento sul Diritto di Accesso*” dell’Università LUM (D.P. 158/2020) disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: <https://www.lum.it/statuto-e-regolamenti/>.
2. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Plantone.

ART. 14 - NORME FINALI

1. La presentazione della domanda di ammissione ai Percorsi di cui al presente Bando comporta l’accettazione integrale e incondizionata, da parte del candidato, di tutte le disposizioni ivi contenute. Tale accettazione si estende, altresì, ai Regolamenti di Ateneo, nonché alle loro eventuali successive modifiche e integrazioni, che si intendono qui integralmente richiamate.
2. L’utilizzo dei materiali didattici forniti nell’ambito del Percorso, comprese le video-lezioni, ove previste, è consentito esclusivamente per scopi didattici. È espressamente vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, modifica o utilizzo non autorizzato dei suddetti materiali, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, pena le sanzioni civili e penali previste dalla legge a carico del trasgressore.
3. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti indicati nella domanda da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
4. L’Università LUM si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi momento, in presenza di mutate esigenze organizzative, ovvero qualora nuove circostanze lo consigliassero.
5. Eventuali richieste di informazione o chiarimenti dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo email: tfa@lum.it
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.

Casamassima, 8 luglio 2025

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Antonella Rago
F.to in originale

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Emanuele Degennaro
F.to in originale